

ANALISI DELLA NUOVA DIRETTIVA 2014/52/UE

IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Introduzione

La direttiva 2014/52/UE (Pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2014, n. L 124) reca modifiche alla direttiva 2011/92/UE¹ concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ed è entrata in vigore il 16 maggio 2014.

Gli Stati membri dovranno recepirla entro il 16 maggio 2017.

Con il presente documento si vuole offrire una sintetica analisi del nuovo testo allo scopo di individuare le modifiche sostanziali apportate e le ragioni che le hanno giustificate.

La relazione è costituita da una prima parte di analisi effettuata mediante la verifica puntuale delle risposte fornite dal nuovo provvedimento rispetto alle esigenze, manifestatesi nel corso degli ultimi anni, di aggiornamento e miglioramento della precedente direttiva. Segue un riepilogo dei punti-chiave individuati con i riferimenti agli articoli e/o allegati interessati.

È stata inoltre elaborata una tabella comparativa, riportata in un documento separato cui si rimanda, che non rappresenta un classico "*testo coordinato*" delle due direttive, ma è piuttosto un confronto parallelo dei due testi, articolo per articolo e allegato per allegato, in modo da poter cogliere con immediatezza le modifiche apportate dalla direttiva 2014/52/UE avendo, nel contempo, una visione completa degli indirizzi comunitari vigenti in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

¹ La direttiva 2011/92/UE a sua volta sostituiva la 85/337/CEE, così come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE.

ANALISI DELLE MODIFICHE ALLA DIRETTIVA 2011/92/UE

La nuova direttiva 2014/52/UE è composta da **5 articoli**:

- **Art. 1:** riporta in 15 punti le modifiche (integrazioni, sostituzioni, soppressioni) ai primi 12 articoli della precedente direttiva 2011/82/UE
- **l'Art. 2:** amplia il precedente articolo 13 con indicazioni sulle modalità del recepimento della direttiva da parte degli Stati membri (in seguito: "SM")
- **l'Art. 3:** fornisce indicazioni in merito ai progetti il cui iter decisionale è stato avviato prima del 16/05/2014, per i quali si applicano le disposizioni previgenti – nuovo articolo
- **gli Artt. 4 e 5:** ripropongono i precedenti articoli 15 e 16 in cui, rispettivamente, si indicavano l'entrata in vigore della direttiva e i destinatari della stessa, cioè gli SM.

Sono inoltre riportati gli allegati modificati della direttiva 2011/92/UE:

- **Allegato II A:** Informazioni di cui all'art.4 per.4 (informazioni che devono essere fornite da parte del committente per i progetti elencati nell'All.II)
– nuova disposizione -
- **Allegato III:** Criteri di selezione di cui all'art.4 par 3 (criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale)
– sostituisce l'omonimo Allegato III della precedente direttiva –
- **Allegato IV:** Informazioni di cui all'art. 5 par 1- (Informazioni per il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale)
– sostituisce l'omonimo Allegato IV della precedente direttiva -

Sono quindi confermati i primi due allegati della direttiva 2011/92/UE:

- **Allegato I:** elenco progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
- **Allegato II:** elenco progetti per i quali gli SM determinano, caso per caso, se debbano o meno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale (*screening*).

Le ragioni che hanno portato alla decisione di modificare la direttiva 2011/92/UE sono rintracciabili in alcune delle 42 considerazioni preliminari che, all'interno della nuova direttiva, precedono l'esposizione degli articoli.

Sulla base di tali considerazioni è stata impostata la tabella di seguito riportata che ha lo scopo di verificare puntualmente le risposte della direttiva 2014/52/UE rispetto a tali obiettivi.

Nella prima colonna della tabella ("*Obiettivi dichiarati*"), seguendo la sequenza delle considerazioni preliminari sono evidenziati i punti chiave delle modifiche da apportare, veri e propri obiettivi da perseguire per il miglioramento del processo di valutazione di impatto ambientale, nella seconda e terza colonna sono invece riportate le relative "*risposte*" della direttiva 2014/52/UE rinvenibili nelle integrazioni/modifiche degli articoli e allegati del precedente dispositivo.

Si precisa che alcune delle suddette considerazioni preliminari, il cui numero d'ordine è riportato tra parentesi, sono state accorpate in quanto esprimono un obiettivo analogo.

Obiettivi dichiarati	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Articoli)	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Allegati)
<p>rafforzare la qualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della procedura di valutazione dell'impatto ambientale (in seguito: "VIA") allineandola ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) (3) - dei rapporti di VIA (in Italia "SIA", ndr) richiedendo qualificazione e competenza degli esperti coinvolti – (33) 	<p>Art. 1 al § 2 è aggiunta la lettera g) che riporta la definizione di "valutazione dell'impatto ambientale", della quale vengono indicati tutti i passaggi dell'iter procedurale, dalla preparazione del rapporto ambientale da parte del committente alla conclusione motivata dell'autorità competente.</p> <p>Art. 5 § 2: su richiesta del committente, e tenendo conto delle informazioni fornite da quest'ultimo, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto di VIA</p> <p>§ 3: al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell'impatto ambientale siano completi e di qualità: a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti; b) l'autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale; e c) se necessario, l'autorità competente chiede al committente informazioni supplementari, in conformità dell'allegato IV, direttamente rilevanti per addivenire a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente.</p>	<p>Allegato IIA L'intero allegato è stato elaborato per rafforzare la qualità delle informazioni da fornire per i progetti elencati nell'allegato II.</p> <p>Allegato IV ritroviamo un esplicito riferimento al §6 con "principali incertezze riscontrate", elemento fondamentale dell'elaborazione delle relazioni di VIA Al §10. (Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse nel rapporto) necessario per la verifica della qualità della documentazione fornita dai tecnici.</p>
<p>Integrazione procedure mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rafforzamento della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale (3) - semplificazione e armonizzazione delle procedure (6) 	<p>Art. 2, § 3 vengono meglio precisate le circostanze che possono portare a "procedure coordinate e/o comuni" nel caso particolare di progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e:</p>	<p>Per quanto riguarda la semplificazione e armonizzazione delle procedure nonché l'integrazione nelle procedure nazionali la natura tecnica degli allegati fa sì che non vi siano indicazioni procedurali che riguardano questi obiettivi</p>

Obiettivi dichiarati	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Articoli)	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Allegati)
<p>- integrazione delle valutazioni dell'impatto ambientale nelle procedure nazionali: il parere motivato dell'autorità competente può essere parte di una procedura di autorizzazione integrata o essere inclusa in un'altra decisione vincolante necessaria per rispettare gli obiettivi della presente direttiva (21)</p> <p>- procedure coordinate o comuni nel caso in cui la valutazione risulti contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre direttive ("Habitat", "Uccelli", "Acque", "Rifiuti", "Emissioni industriali", "Seveso ter"), al fine di soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione. A tal fine gli SM possono nominare un'autorità responsabile (o più autorità) per l'assolvimento dei relativi doveri (37)</p>	<p>- dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e/o</p> <p>- dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (conservazione degli uccelli selvatici)</p> <p>- dalla direttiva 2000/60/CE (Acque)</p> <p>- dalla direttiva 2010/75/UE (Emissioni industriali – prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)</p> <p>- da atti normativi dell'Unione diversi dalle direttive di cui al primo comma ("<i>La presente direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo</i>")</p> <p>Inoltre, gli SM dovranno designare un'autorità per il coordinamento delle varie valutazioni individuali sopraindicate, "<i>fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione</i>".</p>	
<p>progetti transfrontalieri: istituzione, da parte degli SM interessati, di un organismo comune a composizione paritetica al fine di coordinare e agevolare le procedure (4)</p>	<p>Art. 7 Rispetto al testo precedente sono stati sostituiti gli ultimi due paragrafi, in particolare:</p> <p>5) al § 4, in riferimento alle consultazioni che gli SM avviano per progetti con impatti transfrontalieri, viene aggiunto che "<i>Tali consultazioni possono essere svolte mediante un organismo comune appropriato</i>"</p> <p>6) il § 5 precisa che le modalità di attuazione per questo genere di procedura, "<i>compresa la determinazione delle scadenze per le consultazioni</i>", sono stabilite dagli SM interessati, sulla base delle modalità e dei termini di cui all'articolo 6, § da 5 a 7 (accessibilità alle informazioni e tempi di consultazione).</p> <p>Art 2, § 4 - le opere oggetto di procedura per impatto transfrontaliero sono escluse da possibili esenzioni dalle disposizioni della direttiva</p>	<p>Allegato III §3 punto c): "<i>della natura transfrontaliera dell'impatto;</i> g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;"</p> <p>Allegato IV §5: "<i>Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto, dovuti, tra l'altro:</i> e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati,</p> <p>... g) <i>alle tecnologie e alle sostanze utilizzate. La descrizione dei possibili effetti significativiinclude sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri....etc.</i>"</p>

Obiettivi dichiarati	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Articoli)	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Allegati)
	<p>§ 5 – nel caso di progetto adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico, le opere oggetto di procedura per impatto transfrontaliero sono escluse da possibili esenzioni dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica</p>	
<p>considerare le nuove questioni ambientali quali: efficienza e sostenibilità delle risorse, tutela della biodiversità, cambiamenti climatici, rischi di incidenti e calamità (7)</p> <p>in particolare, per la biodiversità: evitare qualsiasi deterioramento e qualsiasi perdita netta in termini di biodiversità adottando misure per mitigare e se possibile compensare gli impatti sull'ambiente, compreso quello marino, in particolare sulle specie e sugli habitat protetti (11)</p>	<p>Art. 3</p> <p>nel § 1, si specifica che gli effetti da valutare, oltre che diretti e indiretti, dovranno essere “significativi”; l'elenco dei fattori oggetto di impatto viene integrato dai seguenti punti:</p> <p>a) popolazione e salute umana</p> <p>b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE</p> <p>c) “territorio”, inserito insieme a suolo, acqua, aria e clima,</p> <p>Il fattore paesaggio, già presente in precedenza, è stato spostato e inserito insieme ai beni materiali e al patrimonio culturale.</p> <p>Nel § 2, si precisa che tra gli effetti considerati al § 1 rientrano anche quelli “<i>derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti al progetto in questione</i>”</p>	<p>Tutti i nuovi Allegati sono indirizzati da questo obiettivo. Si ritrovano riferimenti diretti in:</p> <p>Allegato IIA §1 punto b) § 3 punto b)</p> <p>Allegato III §1 punti c) f) g): §2 punti b) c)</p> <p>Allegato IV §1 punti c) d): §4 §5 §8</p>
<p>uso sostenibile del suolo: considerare la sottrazione di territorio e di suolo, compresa la componente organica, l'erosione, la compattazione e l'impermeabilizzazione (9)</p>	<p>/</p>	<p>Allegato IV</p> <p>§4 – descrizione del progetto, compresa “<i>La descrizione dei fattori specificati all'articolo 3, paragrafo 1, potenzialmente soggetti a effetti significativi derivanti dal progetto: [...], territorio (ad esempio sottrazione del territorio), suolo (ad esempio erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), [...]</i>”</p>
<p>ambiente marino: per la VIA e per la procedura di <i>screening</i> di progetti in ambiente marino, bisogna</p>	<p>/</p>	<p>/</p>

Obiettivi dichiarati	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Articoli)	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Allegati)
<p>considerare in particolare le tecnologie utilizzate per tali progetti (ad es. le indagini sismiche con sonar), riferendosi anche alle prescrizioni della direttiva 2013/30/UE sulle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (12)</p>		
<p>grandi progetti infrastrutturali: istituire procedure di valutazione delle implicazioni in termini di vulnerabilità (esposizione e resilienza) a gravi incidenti e di rischi di calamità naturali (inondazioni, innalzamento del livello del mare e terremoti) (14)</p>	<p>Art. 3 Nel § 2, si precisa che tra gli effetti considerati al § 1 rientrano anche quelli “<i>derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti al progetto in questione</i>”</p>	<p>Si può considerare un riferimento all’obiettivo il fatto che l’allegato IIA indichi nella descrizione del progetto la sensibilità ambientale dell’area da valutare nell’ambito della localizzazione. È un riferimento non diretto ma chiaro. Ritroviamo inoltre riferimenti in Allegato III caratteristiche dei progetti §1 punto f) g) Allegato IV §8– descrizione del progetto, compresa “Una descrizione dei previsti effetti negativi significativi del progetto sull’ambiente, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione [...]”</p>
<p>evitare duplicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – delle <u>informazioni relative a progetti vulnerabili a gravi incidenti e/o calamità naturali</u>, utilizzando le informazioni pertinenti disponibili ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate conformemente alla legislazione dell’Unione, ovvero della normativa nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva (15) – dei <u>dati e delle informazioni fornite dal committente nel rapporto</u> di valutazione dell’impatto ambientale, utilizzando dati e informazioni pertinenti disponibili sulla base di altre valutazioni effettuate ai sensi della legislazione dell’Unione, ovvero della normativa nazionale, ove pertinente e disponibile (32) – del monitoraggio già richiesto ai sensi della normativa dell’Unione diversa dalla presente direttiva e della normativa nazionale (35) 	<p>Art. 5 § 1: al fine di evitare duplicazioni della valutazione, nel predisporre il rapporto di VIA il committente tiene conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione unionale o nazionale</p> <p>Art. 8bis § 4: “<i>al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da normative dell’Unione diverse dalla presente direttiva e da normative nazionali</i>”</p>	<p>/</p>

Obiettivi dichiarati	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Articoli)	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Allegati)
utilizzare definizioni e principi enunciati nelle pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa in relazione al patrimonio archeologico, architettonico, culturale e al paesaggio (16)	Rispetto a questo obiettivo, non si riscontra nel nuovo testo un linguaggio particolarmente aggiornato, a parte l'opportuno spostamento, nell'elenco dei fattori ambientali (art. 3), del fattore paesaggio al punto d) insieme ai beni materiali e al patrimonio culturale. In precedenza il paesaggio figurava insieme a suolo, acqua, aria e clima.	Allegato IV Al punto 4), in riferimento alla descrizione dei fattori specificati all'articolo 3, vengono indicati i "beni materiali e patrimonio culturale, ivi compresi gli aspetti architettonici e archeologici e paesaggio", confermando la collocazione del paesaggio in un ambito tematico più pertinente. Tuttavia l'obiettivo specifico non è rintracciabile nel testo.
Percezione del paesaggio: per meglio preservare il patrimonio storico e culturale e il paesaggio, è importante tener conto, nelle valutazioni d'impatto ambientale, dell'impatto visivo dei progetti, ossia del cambiamento di aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane (16)	/	/
informazioni e trasparenza: potenziare l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali anche mediante il formato elettronico ; gli SM dovrebbero istituire almeno un portale centrale o punti di accesso (18)	Art 6 al § 5 si precisa che " <i>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato</i> "	/
possibile esonero dell'attuazione della direttiva per progetti, o parti di progetti, destinati a scopo di difesa oppure aventi quale unica finalità la <u>risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile</u> (19/20)	Vengono individuate le seguenti possibilità di esenzione: Art 1 il § 3 della direttiva precedente, relativo alle possibili deroghe all'applicazione della direttiva, è sostituito da un testo in cui oltre ai progetti aventi quale unico obiettivo la difesa , figurano anche i " <i>progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile</i> " Art 2	La natura tecnica degli allegati fa sì che non vi siano indicazioni procedurali che riguardano questo obiettivo

Obiettivi dichiarati	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Articoli)	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Allegati)
	<p>Nel nuovo § 4 si conferma, per gli SM, fatto salvo l'art. 7 (impatti transfrontalieri, vedi sopra) la possibile esenzione per un progetto o parte di esso dalle disposizioni della direttiva, specificando che tale circostanza potrà avverarsi <i>“qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva”</i>.</p> <p>È aggiunto il § 5 nel quale si precisa che gli SM hanno facoltà di esentare un progetto “adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico [...] dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui alla presente direttiva, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva”. L'applicazione di tale tipo di esenzione dovrà essere comunicato dagli SM alla Commissione ogni 2 anni a partire dal 16 maggio 2017.</p>	
<p>fasi progettuali per <i>screening</i> e VIA: oltre alle fasi di costruzione e funzionamento, bisogna anche considerare, se del caso, la fase della demolizione (22)</p>	/	<p>Allegato IV Al §5. Effetti rilevanti sull'ambiente. Vengono introdotti “fase di costruzione e di demolizione”.</p>
<p>conflitti d'interesse da evitare mediante la separazione funzionale tra autorità competente e committente (25)</p>	<p>Art. 9 bis: gli SM devono evitare situazioni di conflitto di interesse tra l'autorità o le autorità competenti e il committente. Inoltre, <i>“Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva”</i></p>	<p>La natura tecnica degli allegati fa sì che non vi siano indicazioni procedurali che riguardano questo obiettivo</p>
<p>procedura di screening per progetti inclusi nell'allegato II: – il committente deve evidenziare gli aspetti chiave del progetto (26) – la determinazione dell'autorità competente dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico (26)</p>	<p>Art 4 § 3 e 4 L'articolo 4 della precedente direttiva, nei paragrafi 2, 3 e 4, si riferiva alla procedura di verifica dell'assoggettabilità (<i>screening</i>); in particolare il par 2</p>	<p>Gli interi allegati IIA e III sono utili al raggiungimento dell'obiettivo enunciato Allegato IIA INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 4, §4 (Informazioni che devono essere fornite da parte del committente per i progetti elencati nell'ALL. II).</p>

Obiettivi dichiarati	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Articoli)	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Allegati)
<ul style="list-style-type: none"> - adattare e chiarire i criteri di selezione per stabilire quali progetti sottoporre a VIA - l'autorità competente dovrebbe tener conto delle informazioni supplementari che potrebbero essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla normativa dell'Unione e delle osservazioni non richieste eventualmente ricevute da altre fonti, quali il pubblico o le autorità pubbliche, anche se nella fase di screening non è richiesta una consultazione formale (29) - precisare il contenuto della determinazione successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale (29) 	<p>lasciava agli SM un'ampia libertà di azione per determinare, esaminando i casi singolarmente e/o fissando soglie o criteri a livello nazionale, se è necessaria una VIA per i progetti elencati nell'allegato II (non modificato). Questo paragrafo è confermato anche nel nuovo testo, mentre sono stati sostituiti i paragrafi 3 e 4 in cui vengono riportate diverse precisazioni in merito alla procedura di assoggettabilità. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel testo ci sono riferimenti al nuovo allegato II.A (<i>“informazioni che devono essere fornite da parte del committente per i progetti elencati nell'allegato II”</i>) e all'allegato III (<i>“criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale”</i>), che sostituisce il precedente con alcune integrazioni riferite a caratteristiche e localizzazione dei progetti e alle tipologie e caratteristiche dell'impatto ambientale - viene data facoltà agli SM di fissare soglie o criteri per stabilire i casi di non necessità di una “determinazione” (per l'assoggettabilità) né di una VIA, oppure di fissare soglie o criteri per stabilire i casi in cui i progetti debbano comunque essere sottoposti ad una VIA <i>“pur senza essere oggetto di una procedura di determinazione”</i> (§ 3) - nei casi in cui viene richiesta dagli SM una determinazione, il committente: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>“fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente”</i>, con riferimento al nuovo allegato IIA 2) <i>“tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva”</i> 3) <i>“può anche fornire una descrizione delle</i> 	<p>Tra le informazioni ritenute necessarie sono elencate le caratteristiche fisiche di insieme del progetto, dei lavori di demolizione, la sensibilità ambientale dell'area di contesto. Al punto 3 vengono elencate le descrizioni delle componenti dell'ambiente e dei probabili effetti dovuti a residui, emissioni, rifiuti, uso di risorse naturali, suolo, territorio, acqua e biodiversità.</p> <p>L'allegato riassume quindi gli elementi salienti da valutare in recepimento delle più recenti direttive UE promulgate in questi anni e pertinenti con le strategie tematiche di azione.</p> <p>Allegato III CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ART. 4, § 3 (criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale).</p> <p>L'allegato III è stato riscritto ed ampliato. I paragrafi che lo costituiscono riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - caratteristiche dei progetti; - localizzazione dei progetti - tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale.

Obiettivi dichiarati	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Articoli)	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Allegati)
	<p><i>caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente"</i> (§ 4)</p> <p>parr. 5 e 6</p> <p>Il § 5 riporta indicazioni in merito alla “determinazione” (sull’assoggettabilità di un’opera a VIA) che l’autorità competente adotta sulla base delle informazioni fornite dal committente “<i>tenendo conto, se del caso, dei risultati di verifiche preliminari o di valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva</i>”. La determinazione è resa pubblica, specificando le motivazioni sia nel caso in cui si stabilisca che è necessaria una VIA, sia nel caso contrario.</p>	
<p>alternative: considerare quelle “<i>ragionevoli</i>”, compresa, se del caso, una descrizione sommaria della c.d. <u>opzione zero</u> (31)</p>	<p>Art. 5</p> <p>§ 1: è stato eliminato l’aggettivo “<i>sommaria</i>” riferito alla descrizione delle principali alternative che vengono adesso definite “<i>alternative ragionevoli [...] adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche</i>”.</p>	<p>Allegato IV (sostituisce quello precedente)</p> <p>Le “<i>alternative ragionevoli</i>” vengono esemplificate e descritte con maggiore dettaglio. In particolare, per la motivazione della scelta, viene richiesto “un raffronto degli effetti ambientali”.</p> <p>La definizione viene riscritta ed ampliata con una descrizione precisa, non più sommaria, delle alternative, indicando le principali ragioni alla base dell’opzione scelta, incluso un raffronto degli effetti ambientali. Le alternative vengono definite “ragionevoli”(forse non solo messe lì per fare numero e rispettare solo formalmente le indicazioni normative!). È interessante l’inserimento di un “raffronto degli effetti ambientali”, tema che fino ad adesso era a discrezione del proponente.</p>
<p>L’autorità competente:</p> <p>- deve assicurare trasparenza e responsabilità documentando la propria decisione e considerando i risultati delle consultazioni effettuate e delle pertinenti informazioni raccolte (34)</p>	<p>Art. 8bis,</p> <p>§ 1 e 2 - Le decisioni vanno sempre motivate dall’autorità competente, sia nel caso di concessione dell’autorizzazione, per la quale sono indicate le informazioni minime da fornire, sia nel caso contrario, definendo le ragioni principali del rifiuto.</p>	<p>La natura tecnica degli allegati fa sì che non vi siano indicazioni procedurali che riguardano questo obiettivo</p>

Obiettivi dichiarati	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Articoli)	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Allegati)
<p>- ai fini della valutazione deve considerare le seguenti informazioni: quelle fornite dal committente e ricevute attraverso le consultazioni, qualsiasi informazione supplementare (23)</p>	<p>In particolare, nel primo caso la conclusione va motivata <i>“in merito agli effetti significativi del progetto sull'ambiente, tenendo conto dei risultati dell'esame di cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare”</i> (art. 1, § 2, lettera g), punto iv)). Il citato punto iii) attiene alle informazioni presentate nel rapporto di VIA e ad eventuali altre informazioni supplementari fornite, se necessario, dal committente, oltre a tutte le informazioni pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni.</p> <p>Inoltre, sempre nel caso di concessione dell'autorizzazione, vanno riportate <i>“le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio”</i> (§ 1, lettera b).</p> <p>Art. 9</p> <p>§ 1: l'autorità o le autorità competenti informano prontamente della decisione il pubblico e le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, provvedendo a fornire il contenuto della decisione e le condizioni che l'accompagnano, nonché le principali motivazioni e le considerazioni su cui la decisione si fonda.</p>	
<p>Gli SM devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire l'attuazione di misure di mitigazione e compensazione: (35) - definire procedure adeguate in materia di monitoraggio ambientale: (35) 	<p>Art. 8bis,</p> <p>§ 4 - Con riferimento alle informazioni da fornire nella decisione di concedere l'autorizzazione (§ 1, lettera b), gli SM <i>“provvedono a che il committente si attenga alle caratteristiche del progetto e/o alle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi del progetto e stabiliscono le procedure relative al monitoraggio degli effetti</i></p>	<p>Per quanto riguarda il monitoraggio:</p> <p>Allegato IV</p> <p>Al punto 7 viene richiesta una descrizione delle disposizioni di monitoraggio (ad esempio la preparazione di un'analisi ex post del progetto) in cui si spieghi, con riferimento sia alle fasi di costruzione che di funzionamento, in che misura gli effetti negativi significativi sull'ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti</p>

Obiettivi dichiarati	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Articoli)	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Allegati)
	<p><i>negativi significativi sull'ambiente.</i></p> <p><i>Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati a natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente.</i></p> <p><i>Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva e da normative nazionali.”</i></p>	o compensati.
<p>tempistica: garantire tempi “ragionevoli” del processo decisionale, in funzione della natura, complessità e ubicazione del progetto nonché delle sue dimensioni, senza tuttavia compromettere il raggiungimento di elevati standard per la protezione dell'ambiente, nonché l'effettiva partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia (36)</p>	<p>Art. 4</p> <p>Screening: il § 6 stabilisce la tempistica per l’adozione da parte dell’autorità competente della propria determinazione, tranne casi eccezionali per i quali può essere prevista una proroga motivata (decisa dall’autorità stessa). I termini sono stabiliti “entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 4”</p> <p>Art. 6</p> <p>VIA - tempi di consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – al § 6, oltre al pubblico interessato, bisogna considerare anche le “<i>autorità di cui al paragrafo 1</i>” che dovranno essere adeguatamente informate, fissando scadenze adeguate per le varie fasi che permettano a tali soggetti di prepararsi e partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale. – è aggiunto il § 7 che stabilisce in non meno di 30 giorni i tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di VIA <p>Art 8bis</p> <p>Par 5. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità</p>	La natura tecnica degli allegati fa sì che non vi siano indicazioni procedurali che riguardano questo obiettivo

Obiettivi dichiarati	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Articoli)	Risposte della direttiva 2014/52/UE (integrazioni/modifiche degli Allegati)
	<p>competente adotti le decisioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 (concessione dell'autorizzazione, non concessione dell'autorizzazione, procedure integrate) entro un periodo di tempo ragionevole.</p> <p>Par 6. Al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione, l'autorità competente si accerta che la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g, punto iv) (effetti significativi del progetto sull'ambiente), o qualsiasi decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo (procedure integrate), sia ancora attuale. A tale fine gli SM possono fissare un termine per la validità delle suddette tipologie di decisione.</p> <p>Art 12</p> <p>il nuovo § 2 precisa la tempistica delle informazioni che gli SM devono fornire alla Commissione in merito all'applicazione della direttiva, indicando per questo una "scadenza di sei anni a decorrere dal 16 maggio 2017". Tali informazioni riguardano il numero di progetti sottoposti a VIA distinti da quelli oggetto di screening, la durata media delle procedure, la stima dei costi medi delle valutazioni dell'impatto ambientale.</p>	
<p>sanzioni: gli SM dovrebbero determinare, in piena autonomia, le regole per le sanzioni <i>"efficaci, proporzionate e dissuasive"</i> da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva (38)</p>	<p>Art. 10 bis</p> <p>Sono previste sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Devono determinarle gli SM e sono <i>"effettive, proporzionate e dissuasive"</i></p>	<p>La natura tecnica degli allegati fa sì che non vi siano indicazioni procedurali che riguardano questo obiettivo</p>

SINTESI DELL'ANALISI - PUNTI CHIAVE

Come abbiamo visto, la direttiva 2014/52/UE aggiorna – mediante integrazioni, modifiche o soppressioni – diversi articoli e parte degli allegati della direttiva 2011/82/UE.

I punti-chiave che forniscono una risposta agli obiettivi dichiarati, possono essere così sintetizzati:

- **qualità dei rapporti di valutazione dell'impatto ambientale** (richiesta la competenza sia degli esperti che li elaborano sia delle autorità competenti che li esaminano; quest'ultime, in particolare assicurano di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione ambientale) - Art. 4 § 2 e 3; All. IIA e IV
- **ruolo dell'autorità o delle autorità competenti** (trasparenza e responsabilità, motivazione di tutte le decisioni con informazioni da fornire “*tempestivamente*” al pubblico ed alle autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali) - Art. 8bis, § 1 e 2; Art. 9, § 1
- **conflitti di interesse** (gli SM devono evitare situazioni di conflitto di interesse tra l'autorità o le autorità competenti e il committente) - Art. 9bis
- **definizione dell'intero processo della valutazione dell'impatto ambientale** – Art. 1, § 2
- **integrazione procedure** (semplificazione e razionalizzazione del processo decisionale) – Art. 2, § 3
- **progetti transfrontalieri** (individuazione di un organismo comune appropriato per le consultazioni; modalità di attuazione per questo genere di procedura stabilite dagli SM interessati; per questi progetti sono escluse possibili esenzioni dalle disposizioni della direttiva) – Art. 7, § 4 e 5; Art. 2, § 4 e 5; All. III, § 3, punti c) e g); All. IV, § 5, punti e) g)
- **introduzione di nuovi fattori ambientali:** territorio, popolazione e salute umana, biodiversità – Art. 3, § 1; All. IIA, § 1 punto b), § 3 punto b); All. III, §1 punti c) f) g), § 2 punti b) c); All. IV, § 1 punti c) d), § 3, 4, 5 e 8
- **considerazione di nuovi temi di valutazione:** demolizioni, All. IV, § 5, sensibilità ambientale delle aree, All. IIA, § 1 punto b), gravi incidenti e calamità naturali dovuti a cambiamenti climatici, contaminazione dell'acqua in rapporto al rischio per la salute umana, ambiente marino, previsione dell'insorgenza dell'impatto, – Art. 3, § 2; All. III, § 1 punto f) , g), § 2 e 3; rischio per il patrimonio culturale, vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico, sottrazione di territorio e suolo, All.IV § 4 e 5
- **evitare duplicazione di valutazione mediante l'integrazione di procedure diverse** (rif. alle direttive “Habitat”, “Uccelli”, “Acque”, “Rifiuti”, “Emissioni industriali”, “Seveso ter”; in particolare, per evitare la duplicazione del monitoraggio è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva e da normative nazionali) – Art. 5, § 1; Art. 8bis, § 4
- **informazioni e trasparenza** (accessibilità anche tramite portale elettronico) – Art. 6, § 5,
- un elenco di riferimenti che specifichi le **fonti utilizzate** per le descrizioni e le valutazioni incluse nel rapporto - All.IV , § 10
- la **conclusione motivata dell'autorità competente** tiene conto delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e di eventuali altre informazioni supplementari fornite, così come di tutte le informazioni pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni - Art1, § 2
- **possibile esonero dell'attuazione della direttiva** (esteso, oltre che ai progetti per la difesa, a progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile) – Art. 1, § 3; Art. 2, § 4 e 5

- **procedura di screening** (precisazioni su soglie di assoggettabilità con diminuzione della discrezionalità degli SM) – Art. 4, § 3, 4, 5 e 6; All. IIA e III
- **alternative** (da “*sommarie*” diventano “*ragionevoli*” aggiungendo che devono essere adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche e che, per la motivazione della scelta, bisogna fornire “*un raffronto degli effetti ambientali*”) – Art. 5, § 1; All. IV
- **monitoraggio** (nell’Art. 8bis si chiede agli SM di stabilire le procedure relative al monitoraggio; inoltre è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da normative dell’Unione diverse dalla presente direttiva e da normative nazionali. Nell’All. IV viene richiesta una descrizione delle disposizioni di monitoraggio - ad esempio la preparazione di un’analisi ex post del progetto – in cui si spieghi, con riferimento sia alle fasi di costruzione che di funzionamento, in che misura gli effetti negativi significativi sull’ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati) – Art. 8bis, § 4; All. IV;
- **tempistica** (per la procedura di *screening* si stabilisce in 90 giorni il termine ultimo per l’adozione da parte dell’autorità competente della propria determinazione; i tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di VIA non possono essere inferiori a 30 giorni; gli SM devono fornire alla Commissione i dati in merito all’applicazione della direttiva, con una “*scadenza di sei anni a decorrere dal 16 maggio 2017*”) – Art. 4, § 6; Art. 6, § 6 e 7; Art. 8bis, § 5 e 6, Art. 12, § 2
- **sanzioni** (in caso di violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva gli SM devono determinare sanzioni “*effettive, proporzionate e dissuasive*”) – Art. 10bis

Come si può notare dalla tabella precedente, non tutti gli obiettivi dichiarati sono stati oggetto di esplicita modifica del testo e/o degli allegati della direttiva 2011; ad esempio:

- a. in riferimento ai progetti in ambiente marino (punto 12), l’obiettivo di considerare in particolare le tecnologie utilizzate per tali progetti (ad es. le indagini sismiche con sonar), riferendosi anche alle prescrizioni della direttiva 2013/30/UE sulle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, non trova riscontro né nel testo né negli allegati
- b. l’auspicata verifica dell’impatto visivo dei progetti (cambiamento di aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane), citata al punto 16, non è esplicitata né nel testo né negli allegati. Di fatto, l’unica novità relativa al paesaggio è lo spostamento, nell’elenco dei fattori oggetto di impatto, di questa componente al punto d) insieme ai beni materiali e al patrimonio culturale, quindi in un ambito tematico più pertinente rispetto al precedente testo in cui il paesaggio figurava insieme a suolo, acqua, aria e clima.

Al presente documento seguirà, a breve, un approfondimento dell’analisi con i primi elementi di criticità rilevati nel nuovo testo e con alcune considerazioni finali circa le possibili ricadute sulla normativa italiana in materia di VIA in vista del recepimento che dovrà avvenire entro il 16 maggio 2017.